

STATUTO

**DO-MANI... COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA MARIO
SCELBA 18/A

Numero REA: CT - 329610

Codice fiscale: 04914830874

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-08-2011 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

AL REP. N.5684/3604

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 - E' costituita una Società Cooperativa, denominata
"DO-MANI... COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."

ART.2 - La società ha sede nel Comune di Caltagirone all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disp. Att. c.C.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nell'ambito del Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato al deposito delle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato.

La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie senza stabile rappresentanza, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero con semplice decisione dell'organo amministrativo. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART.3 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

ART.4 - La cooperativa, retta secondo i principi e le discipline della mutualità e della solidarietà, non persegue fini speculativi o di lucro ma persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa ai risultati economici ad alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con

la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

ART.5 - La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

a) ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. a), della legge n.381/1991:

- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;
- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, nonché lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;
- l'istituzione e la gestione di centri di accoglienza in favore di soggetti extracomunitari nonché di servizi ed interventi di sostegno volti al loro inserimento nella vita sociale;
- l'istituzione e la gestione di centri diurni di laboratori di terapia occupazionale aperti al territorio;
- l'istituzione e la gestione di attività di ricerca e di interventi di analisi territoriale per la promozione del lavoro di rete;
- l'istituzione e/o la gestione di centri di accoglienza per giovani che hanno problemi di comportamento ed handicap di qualsiasi genere e tipo;
- l'assistenza a gestanti, puerpere e nuclei familiari in stato di bisogno, assicurando il mantenimento o il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza;
- l'assistenza psico-sociale e sanitaria di qualsiasi genere e tipo, tendente al reinserimento sociale ed alla riabilitazione dei soggetti affidati al sodalizio. A tale scopo la società potrà stipulare convenzioni con medici specializzati e operatori sociali nelle varie discipline, se non ve ne siano disponibili tra i soci, ed in ogni caso, per comprovati moti-

vi funzionali alla società;

- prevenire e rimuovere le cause di bisogni individuali o collettivi nonché di emarginazione sociale costituendo una rete di servizi accessibili ai soggetti destinatari con interventi adeguati, superando la frammentarietà e la precarietà;
- l'organizzazione di servizi nei seguenti settori: servizio di segretariato sociale; servizio sociale professionale; assistenza scolastica, assistenza per le autonomie e comunicazione, assistenza igienico personale, assistenza domiciliare; comunità alloggio, case albergo, case protette, comunità terapeutiche assistite (c.t.a.), residenze sanitarie assistite (r.s.a.), case famiglia, case lavoro, case vacanza, gruppo appartamento, fattorie sociali e fattorie didattiche per utenti psichiatrici, minori, anziani, inabili, ragazze madri, tossicodipendenti, immigrati ed altri soggetti in difficoltà e privi di assistenza familiare; centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea; soggiorni di vacanza;
- cura dell'affidamento familiare a sostegno degli affidatari; assistenza in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria; ricoveri volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi diversi da quelli sopra descritti;
- assistenza fisioterapica, chinesiterapica, e riabilitativa in genere. All'uopo la società potrà fornirsi di tutte le attrezzature idonee e necessarie per il conseguimento delle finalità citate;
- assistenza post-penitenziaria;
- iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi a sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;
- altre forme anche integrative delle precedenti idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza o di inadeguatezza di mezzi economici o di inadeguata assistenza familiare;
- prestare consulenza ed assistenza medica, psicologica e sociale allo scopo di aiutare il singolo, la coppia e la famiglia nella formazione e nello sviluppo armonico della loro personalità e nell'adempimento del loro ruolo socio-culturale;
- promuovere un'adeguata informazione medico-psicologica, sessuologica, giuridica e sociale, in ordine alla problematica familiare;
- fornire i servizi di consulenza medica, psico-pedagogica e di medicina scolastica;
- acquistare, affittare, gestire direttamente o in convenzione centri di assistenza per handicappati e soggetti minori o adulti bisognosi di interventi riabilitativi fisici e psichi-

ci;

- promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi volti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, favorendo il mantenimento ed il reinserimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare e sociale;
- fornire assistenza per l'accompagnamento e cura a domicilio e presso tutti i luoghi di cura pubblici e privati per soggetti minori ed adulti che riversano in stato di bisogno e di assistenza;
- promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi volti alla prevenzione, cura e riabilitazione del tossicodipendente, promuovere ed attuare interventi necessari ad un suo completo reinserimento sociale e lavorativo;
- organizzare attività culturali, socio-educative e del tempo libero, recupero scolastico;
- acquistare, affittare, gestire direttamente o in convenzione asili nido, scuole materne, doposcuola, baby-parking, mense e refezioni;
- fornire un servizio di pulmini-bus per accompagnare i bambini a domicilio;
- gestire direttamente o in appalto colonie estive od invernali;
- organizzare, gestire direttamente o in convenzione corsi di formazione del personale socio-sanitario, corsi di qualificazione ed addestramento professionale;
- istituire attività di aggiornamento o formazione permanente per i propri soci;
- elaborare le richieste della base per la promozione di nuovi servizi più rispondenti alle esigenze dei cittadini;
- promuovere ed effettuare inchieste e ricerche tecnico-sociali;
- fornire agli enti e alle persone che si occupano di problemi educativi e sociali collaborazione, assistenza, personale specializzato e mezzi tecnici;
- promuovere l'impegno, di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- stipulare convenzioni, chiedere e ricevere contributi dallo stato, regione, provincia, comuni, a.s.l. enti pubblici e privati, in ordine al raggiungimento degli scopi sociali; compiere tutte quelle operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare necessari per il raggiungimento

degli scopi di cui sopra, ivi comprese l'apertura di conti correnti bancari, con possibilità di fido, o l'intrattenimento di altri rapporti bancari;

- gestione di centri sociali, culturali e promozionali;
- interventi professionali a favore di individui, gruppi e comunità;
- servizi socio-psicologici, extra-murali e domiciliari convenzionati con enti pubblici;
- corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori soci e non soci della cooperativa, utilizzando allo scopo personale specializzato esterno ed interno della cooperativa per conto di organismi pubblici e privati;
- tutti gli altri mezzi che saranno ritenuti idonei al raggiungimento degli scopi previsti, servendosi eventualmente delle necessarie conoscenze di esperti scelti di volta in volta per prestazioni saltuarie.

b) ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.b), della legge n.381/1991:

- avviare attività di gestione di parcheggi pubblici e privati;
- gestire attività di pulizie e manutenzioni ordinarie e straordinarie di locali condominiali ed appartamenti, pubblici e privati;
- gestire servizi di manutenzione civile per edifici pubblici e privati;
- avviare attività di gestione di riserve, parchi, oasi, boschi e zone appartenenti all'ambiente naturale;
- l'attività di turismo naturalistico, rurale, sociale e l'agriturismo;
- promozione di interventi a favore dell'agricoltura sociale, fattorie sociali e fattorie didattiche;
- costituzione e gestione dell'agricoltura sociale, fattorie sociali e fattorie didattiche;
- effettuare la gestione di servizi per la sistemazione e pulitura di aree a verde e giardini pubblici e privati, alberature stradali ed ogni altra attività inerente il giardinaggio e la floricoltura, compresa la ripulitura da sterpaglie, erbe invasive e detriti di varia natura;
- intraprendere ed espletare servizi di turismo sociale che prevedono l'organizzazione, la progettazione e la gestione di gite turistiche, progettandone nuovi itinerari, soggiorni, vacanze termali, marine, collinari, culturali, congressi, convegni, meeting, seminari, mostre, fiere, mercati ed esposizioni per conto di enti pubblici e privati, nonché di spettacoli, manifestazioni teatrali, canore e di massa, serate danzanti ed ogni altra attività ricreativa;
- effettuare lo svolgimento e la gestione di censimenti e ricerche sul territorio e su beni culturali e monumentali e risorse archeologiche ed il riordino di archivi e biblioteche;
- gestire direttamente eventuali punti vendita posti all'in-

terno delle strutture museali;

- lo sviluppo di ogni attività che possa favorire l'occupazione giovanile, la formazione professionale;
- avvalersi, per il raggiungimento degli scopi sociali, dell'aiuto e della collaborazione nonché dei mutui e dei contributi finanziari del comune, degli enti-parco ricadenti nelle zone interessate, della provincia, della regione, della comunità europea, dell'ente di sviluppo agricolo e di ogni altro ente pubblico interessato allo sviluppo dell'agricoltura dell'allevamento zootecnico e della cooperazione;
- predisporre marchi, e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere connessi all'utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi da apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione;
- la partecipazione a gare ed appalti sia sui mercati nazionali, che su quelli esteri;
- la cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 septies del codice civile.
- la società, soltanto in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni attività finanziaria e di assunzione di partecipazioni riservate ai sensi delle leggi 24 febbraio 1998 n.58, e 5 luglio 1991 n.197 e 2 gennaio 1991 n.1 nonché del d.lgs. 1 settembre 1993 n.385, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie e commerciali opportune e potrà assumere interessenze e partecipazioni, occasionalmente e non nei confronti del pubblico, in altre società con oggetto analogo od affine al proprio;
- per la realizzazione delle finalità descritte la cooperativa potrà prendere contatti con tutti gli organismi comunitari della c.e.e., statali, regionali, provinciali e comunali per ottenere finanziamenti e contributi atti a favorire lo svolgimento dell'attività sociale in base alle leggi emanate e/o emanande.

Altresì potrà effettuare le operazioni immobiliari e mobiliari occorrenti con gli istituti di credito autorizzati, con ditte private ed altri enti in quanto necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III - SOCI

ART.6 - Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutti coloro che avendo compiuto il diciottesimo anno di età, siano in grado di operare nei sopracitati settori di svolgimento delle attività sociali e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;

b) soci volontari che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art.2 della legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge 381/91.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa ed in ogni caso in numero non superiore a quello consentito dalla legge.

ART. 7 - L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art.2525 del cod. civ;

d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre all'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare

la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ART.8 - I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 c.c..

ART.9 - E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente. E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

Il tutto salva sempre diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART.10 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ART.11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo può recedere il socio cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini con la chiusura dell'esercizio in corso ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ART.12 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ART.13 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
- b) che senza giustificato motivo, si renda moroso nei versamenti delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art.2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 c.c..

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione. In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ART.14 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste, di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART.15 - I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci, ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23 del presente statuto, e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si è verificato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quanto a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società e i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corrispondenza dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

ART.16 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Gli eredi e/o legatari del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e, in caso di pluralità di eredi e/o legatari, questi devono nominare un rappresentante comune.

L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ART.17 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi e/o legatari del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi e/o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione

e la nomina di un unico delegato alla riscossione della medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e a quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Per il periodo di un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V - TRATTAMENTO DEI SOCI

ART.18 - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere sono regolate da appositi regolamenti, che non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili, e che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo, ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART.19 - I regolamenti di cui all'articolo precedente possono prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe. Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE

ART.20 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna di valore nominale

di Euro 400,00 (quattrocento). Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.23;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci cooperatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ART.21 - La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versata in più soluzioni, e più precisamente:

a) almeno il 10% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e in difetto, in quattro rate mensili.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART.22 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità del l'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei

soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ART.23 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio ai 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio e alla quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibili tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nei limiti consentiti dalla legge, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) ad aumento gratuito del capitale sociale, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti all'art.2529 c.c.;
- e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a sco-

pi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) ed e) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).

In caso di utili di gestione la cooperativa procederà alla ripartizione dei ristorni.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art.2545 - sexies c.c.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (In caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

- 1) mediante distribuzione in denaro o in natura;
- 2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

ART.24 - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio sindacale nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorio.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.25 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, ad opera dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in un paese membro dell'Unione Europea), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso di ricevimento.

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'as-

semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.26 - L' assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- 7) delibera sulle modificazioni dello statuto sociale, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 c.c..

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART.27 - L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei li-

quidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei

soci della società aventi diritto al voto. In seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ART.28 - Hanno diritto ai voto nelle assemblee I soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nei verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ART.29 - L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART.30 - L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di cinque, nominati dai soci.

All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dal soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, i soci stabiliscono alternativamente:

- a) se gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione;
- b) se l'amministrazione è affidata a ciascun amministratore

disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati, salvi in ogni caso i limiti previsti dalla legge per l'adozione in forma collegiale di determinate decisioni.

Nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, o anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci l'adozione della deliberazione per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, gli amministratori rimasti in carica non provvedano a quanto sopra, la deliberazione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di tre amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART.31 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina degli amministratori; può inoltre nominare uno o più vice Presidenti ai quali sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, nella sede sociale ovvero altrove purché in uno Stato membro dell'Unione Euro-

pea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario

o quando sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale, se nominato.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso, da spedirsi a mezzo raccomandata A/R, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se nominato, o con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno otto giorni prima.

Si riterrà comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato; resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare al sé operazioni, rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art.2381, comma 4 (redazione del progetto dl bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art.2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

ART.32 - L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione la rappresentanza generale della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.

In caso di amministrazione affidata a più persone che costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale spetta a ciascuno degli amministratori così nominati, in via disgiuntiva o congiunta, a seconda che i poteri di

amministrazione loro attribuiti in occasione della nomina, siano da esercitarsi in via disgiuntiva o congiuntiva. Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

COLLEGGIO SINDACALE

ART.33 - Il Collegio Sindacale, quando nominato è obbligatorio ai sensi dell'art.2543 c.c., o quando i soci delibereranno di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART.34 - Il Collegio Sindacale se nominato controlla l'amministrazione della società vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari e mutualistici.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.35 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art.2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART.36 - In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.37 - Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, salvo quelle che per legge non possono formare oggetto di arbitrato, sarà decisa da un

Collegi di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.38 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART.39 - La cooperativa è a mutualità prevalente, avvalendosi prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo al sensi degli articoli 2512 e 2513 del Codice Civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art.2545 octies del Codice Civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART.40 - Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art.2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.